

CAPITOLO 1

I REATI C.D. "CODICE ROSSO": PROFILI GENERALI. OMICIDIO, FEMMINICIDIO, INFANTICIDIO, LESIONI E PERCOSSE COME ESPRESSIONE DI VIOLENZA DI GENERE O VERSO SOGGETTI VULNERABILI (ARTT. 575-578, 581-583, 585 C.P.)

di Francesco Macrì

SOMMARIO: 1. I reati c.d. "codice rosso": profili generali. — 1.1. Peculiarità criminologiche. — 1.2. Normativa "codice rosso" e tutela dei vulnerabili: considerazioni critiche. — 2. Omicidio, femminicidio, infanticidio, lesioni e percosse come espressione di violenza di genere o verso soggetti vulnerabili. — 2.1. Il femminicidio: profili criminologici e dati statistici. — 2.1.1. Il femminicidio: profili giuridico-penal. — 2.1.1.1. La disciplina penale del femminicidio *ante riforma* del 2025. — 2.1.1.2. Il delitto di femminicidio *ex art. 577-bis c.p.*, e la c.d. "aggravante femminicida", introdotti dalla riforma che introduce il delitto di femminicidio. — 2.2. I reati di omicidio doloso. — 2.2.1. L'omicidio volontario/doloso (artt. 575, 576 e 577 c.p.). — 2.2.2. L'infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale (art. 578 c.p.). — 2.3. I reati di lesioni dolose e percosse (artt. 581, 582, 583, e 585 c.p.). — 2.3.1. La circostanza aggravante di cui all'art. 585 comma 4 c.p., quale modificata dalla riforma che introduce il delitto di femminicidio.

1. I reati c.d. "codice rosso": profili generali.

Il 9 agosto 2019 sono entrate in vigore le disposizioni della legge n. 69/2019 ⁽¹⁾, nota come legge "codice rosso", caratterizzata dall'obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ⁽²⁾. Suddetta normativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione ai

⁽¹⁾ L. 19 luglio 2019, n. 69, recante « modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere ».

⁽²⁾ Si consideri che i due fenomeni, pur in gran parte coincidenti, vanno però tenuti distinti, posto che, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (ratificata dall'Italia con la l. n. 93/2013):

« a) con l'espressione "*violenza nei confronti delle donne*" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica (...);

fenomeni di maltrattamenti, violenze e abusi in ambito familiare o affettivo, riconoscendo la necessità di interventi rapidi ed efficaci da parte della giustizia, sebbene — come si vedrà a breve — sia caratterizzata da una prospettiva eminentemente punitiva e “carcerocentrica” di contrasto ai fenomeni criminali *de quibus*.

Il provvedimento legislativo *de quo* ha introdotto modifiche sia al codice penale, *in primis* consistenti nell'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, nonché al codice di procedura penale, con nuove disposizioni primariamente finalizzate ad accelerare le tempistiche di intervento delle autorità competenti.

La legge *codice rosso* si caratterizza dunque per il perseguimento dell'obiettivo primario di garantire una tutela immediata ed efficace alle vittime, prevedendo, oltre all'introduzione di nuovi reati e circostanze aggravanti, e all'inasprimento delle pene: *a*) tempi stretti per l'audizione delle persone offese (entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato); *b*) priorità nella trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza domestica e di genere; maggiore coordinamento tra forze dell'ordine, magistratura e servizi sociali. Focalizzando l'attenzione sui profili di diritto penale sostanziale, la legge *de qua* ha in prima battuta introdotto quattro nuovi reati:

— « Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa » (art. 387-bis c.p.) ⁽³⁾.

b) l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner (...);

c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi sociali con cui una determinata società considera appropriati per donne e uomini ».

Nella recente Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 (alla quale gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 14 giugno 2027), i primi due concetti succitati sono invece così definiti (art. 2 - *Definizioni*):

a) « violenza contro le donne »: qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;

b) « violenza domestica »: qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima.

⁽³⁾ V. *infra*, in questa Parte, Sez. VI, Cap. 1.

— « Costrizione o induzione al matrimonio » (art. 558-bis c.p.) ⁽⁴⁾: trattasi di incriminazione che tutela in particolare donne e minori, e che ottempera all'obbligo di incriminazione sancito dall'art. 37 della Convenzione di Istanbul ⁽⁵⁾.

— « Deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso » (art. 583-*quinquies* c.p.): reato introdotto per punire, mediante una fattispecie autonoma sanzionata in modo più severo (rispetto alle lesioni aggravate *ex artt.* 582, 583 comma 2, c.p.), aggressioni fisiche tali da provocare la deformazione o lo sfregio permanente del viso ⁽⁶⁾.

— « Diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito » (art. 612-*ter* c.p.), la quale è finalizzata al contrasto del c.d. *revenge porn* ⁽⁷⁾.

Con riferimento ai delitti contro la vita, è di particolare rilievo l'art. 11 comma 1, lett. *c*), che ha inserito un nuovo comma terzo nell'art. 577 c.p. disponendo, come si esaminerà nel dettaglio in seguito ⁽⁸⁾, il divieto di “soccumbenza” delle circostanze aggravanti *ex art.* 577 comma 1, n. 1, e comma 2, c.p. alle circostanze attenuanti diverse da quelle *ex artt.* 62 n. 1, 89, 98 e 112. Trattandosi di circostanze relative alla sussistenza di un rapporto di parentela, di coniugio o di una relazione affettiva tra l'autore e la persona offesa, e discendendo da esse — come si vedrà — l'applicazione della pena dell'ergastolo, o comunque della reclusione da 24 a 30 anni, è evidente come la disciplina introdotta al riguardo dal *codice rosso* nel 2019 abbia comportato un rilevante inasprimento della risposta sanzionatoria alle condotte di *femminicidio* ⁽⁹⁾, prima che lo stesso venisse incriminato come reato autonomo (art. 577-bis c.p.) dalla riforma che introduce il delitto di femminicidio ⁽¹⁰⁾. La norma in questione, peraltro, è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 197/2023 nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, comma 1, n. 2 (c.d. “provocazione”), e 62-bis c.p. (« attenuanti generiche ») rispetto alle aggravanti di cui sopra ⁽¹¹⁾.

⁽⁴⁾ V. *infra*, in questa Parte, Sez. III, Cap. 3.

⁽⁵⁾ “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. La stessa è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013.

⁽⁶⁾ V. *infra*, in questa Sezione, Cap. 3.

⁽⁷⁾ V. *infra*, in questa Sezione, Cap. 8.

⁽⁸⁾ V. *infra*, § 2.2.1.

⁽⁹⁾ V. *infra*, § 2.1.1.1.

⁽¹⁰⁾ V. *infra*, § 2.1.1.2.

⁽¹¹⁾ V. *infra*, § 2.2.1.

In aggiunta, sono stati elevati i limiti editoriali di pena contemplati dai reati sessuali⁽¹²⁾, e sono state altresì elevate le cornici sanzionatorie per i delitti di « Maltrattamenti in famiglia » (art. 572 c.p.)⁽¹³⁾, e « Atti persecutori » (art. 612-bis c.p.)⁽¹⁴⁾. È stata poi modificata la norma di cui all'art. 165 c.p., in materia di sospensione condizionale della pena, per subordinarne la concessione ai soggetti condannati per i reati *codice rosso* (cioè, quelli menzionati nelle scorse righe) « alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ».

Successivamente, dopo che ulteriori disposizioni in materia sono state introdotte dalle leggi nn. 134/2021⁽¹⁵⁾, 206/2021⁽¹⁶⁾, e 53/2022⁽¹⁷⁾, a quattro anni dall'emanazione della legge *codice rosso* del 2019, il 9 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge c.d. «nuovo codice rosso»⁽¹⁸⁾, la quale — accanto a talune misure processuali — ha ampliato il novero dei reati per i quali il Questore può emettere, anche d'ufficio, la misura dell'ammonimento per violenza domestica di cui all'art. 3 del d.l. n. 93/2013, includendovi anche ulteriori reati, tra cui quelli di « Violenza privata » (art. 610 c.p.), « Violazione di domicilio » (art. 614 c.p.) e « Diffusione illecita di immagini e video

(12) Con un incremento particolarmente sensibile per le ipotesi in cui la vittima di « Violenza sessuale » (art. 609-bis c.p.) sia un minore di anni quattordici (la pena massima viene elevata da 12 a 18 anni di reclusione) o un minore di anni dieci (la pena massima viene elevata da 14 a 24 anni).

(13) In tal caso il massimo editoriale è stato elevato da 6 a 7 anni di reclusione.

(14) Al riguardo, il limite sanzionatorio superiore è stato innalzato da 5 anni a 6 anni e 6 mesi di reclusione.

(15) Legge 27 settembre 2021, n. 134, « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari », con la quale — in particolare — si è estesa la portata applicativa di alcuni istituti di tutela introdotti dalla legge *codice rosso* anche alle vittime dei reati da essa contemplati qualora siano commessi nella forma tentata (*in primis* alle vittime di tentato omicidio).

(16) Legge 26 novembre 2021, n. 206, « Delega al Governo per l'efficienza del processo civile (...) e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (...) », con la quale sono stati specificati i presupposti per l'allontanamento del minore, attribuendo rilevanza — a tal fine — alla sussistenza di una condizione di abbandono, e di un grave pregiudizio o pericolo per l'incolumità psico-fisica del minore, oltre ovviamente al riscontro di una situazione di emergenza, tale da richiedere un intervento immediato.

(17) Legge 5 maggio 2022, n. 53, « Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere », concernente la disciplina della raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con l'obiettivo di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

(18) Legge 24 novembre 2023, n. 168, recante « disposizioni per il contratto della violenza sulle donne e della violenza domestica ».

sessualmente espliciti » (art. 612-ter c.p.)⁽¹⁹⁾. La medesima legge ha poi introdotto una disciplina dettagliata dei già menzionati percorsi di recupero cui deve essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena ai condannati per reati *codice rosso*.

1.1. Peculiarità criminologiche.

Dalla trattazione delle principali innovazioni legislative introdotte, con particolare considerazione di quelle concernenti la normativa penale sostanziale, è chiaramente emerso come il legislatore abbia recentemente implementato una sorta di « sottosistema legislativo » diretto a garantire una « speciale protezione », penale (sostanziale e processuale) ed extrapenale, a coloro che siano vittime di taluni specifici reati.

Tra tali fattispecie, ai fini della presente indagine, assumono rilievo le seguenti:

- « Femminicidio » (art. 577-bis c.p.);
- « Omicidio » doloso (art. 575 c.p.), soprattutto con riferimento alle ipotesi aggravate dell'art. 577 comma 1, n. 1) e comma 2;
- « Violenza sessuale » (art. 609-bis c.p.), nonché gli altri reati sessuali di cui agli art. 609-quater ss. c.p.;
- « Maltrattamenti in famiglia » (art. 572 c.p.);
- « Atti persecutori » (art. 612-bis c.p.);
- « Diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito » (art. 612-ter c.p.).

L'aver espressamente etichettato le appena menzionate fattispecie come « reati *codice rosso* » indica un chiaro intento simbolico-comunicativo perseguito dal legislatore⁽²⁰⁾, evidenziando la condizione di vulnerabilità delle vittime « designate » dei menzionati reati, cioè donne e minori, vulnerabilità che legittima un « soccorso rafforzato » — e prima ancora urgente — da parte delle « ambulanze istituzionali ». Come si è visto, il « soccorso in codice rosso » alle vittime dei reati *de quibus* è affidato, in prevalenza, a misure

(19) L'adozione dell'ammonimento per violenza domestica, a differenza di quello già previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009 per gli « Atti persecutori » ex art. 612-bis c.p., non è subordinato all'istanza della persona offesa, ed applicabile anche qualora quest'ultima abbia sporto querela.

(20) Nella letteratura italiana sulla funzione simbolico-comunicativa e promozionale affidata, sempre più spesso, allo *ius terribile* v., *ex multis*, le pregevoli riflessioni di A. CADOPPI, 2022, 1, 15 ss.; G. DE FRANCESCO, *Legittimazione e principi del diritto penale*, in *Studi Senesi*, 4, 11 ss.; G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Leg. pen.*, 2025, A. MANNA, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di un diritto penale simbolico*, in *Arch. pen.*, 2016, 2, 1 ss.

penalistiche e processualpenalistiche, quali l'introduzione di nuovi reati, il rafforzamento delle pene e delle misure cautelari contemplate; oppure a cavallo tra diritto penale e altre branche del diritto, come l'ammonimento del Questore.

A oltre cinque anni dall'introduzione della legge n. 69/2019, pertanto, è importante considerare i profili criminologici concernenti i fenomeni criminali al cui contrasto sono deputati i reati — in parte introdotti *ex novo*, in parte oggetto di modifiche normative — cui si applica lo speciale statuto di *codice rosso*. In merito, vista anche la recente introduzione (di cui si parlerà nelle pagine successive ⁽²¹⁾), per la prima volta nel nostro ordinamento, di reati "sessuati" ⁽²²⁾ (piuttosto che "genderizzati" ⁽²³⁾), a partire da quello di « Femminicidio » (art. 577-bis c.p.) ⁽²⁴⁾, occorre capire se sia criminologicamente fondato — prima ancora che conforme ai principi costituzionali — un provvedimento legislativo che accordi una tutela penale rafforzata ad uno dei due sessi (o generi), privilegiando la considerazione dei profili di, reale o potenziale, « vulnerabilità strutturale » delle donne ⁽²⁵⁾.

Considerando — sia pur al solo fine di enucleare i soggetti vulnerabili cui la legislazione *codice rosso* è concretamente in grado di offrire una "speciale tutela" — gli indicatori di cui all'art. 90-quater c.p.p. ⁽²⁶⁾, assumono rilievo senz'altro l'età quale indice di vulnerabilità strutturale del minore, mentre per la donna occorre tenere conto della maggiore propensione maschile a ricorrere a condotte espressive di dominio fisico nei confronti della

⁽²¹⁾ V. *infra*, § 2.1.1.2.

⁽²²⁾ Così M. PIALISSIERO, *Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 5, 560, che evidenzia come « (...) il legislatore non ha mai connotato i reati in relazione al sesso femminile della vittima, con l'unica eccezione del delitto di mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.). Anche quando una fattispecie, nella realtà delle sue forme di manifestazione, vede la prevalenza di donne come vittime (pensiamo alla violenza sessuale o agli atti persecutori), la legislazione rimane sempre "asessuata", lasciando aperta la possibilità di applicare la norma a prescindere dal genere biologico di appartenenza della persona offesa ».

⁽²³⁾ Sia permessa la citazione di F. MACRÌ, *Femminicidio e tutela penale di genere*, Torino, 2017, 105 ss.

⁽²⁴⁾ V. *infra*, § 2.1.1.2.

⁽²⁵⁾ Sulla nozione di "vittima vulnerabile" v. la trattazione specifica *supra*, Parte I, Cap. 1, § 3.

⁽²⁶⁾ Nella recente dottrina, per tutti, v. F. PALANZO, *Soggetti vulnerabili e diritto penale*, in G. SPANGHER, A. MARANDOLA (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, 2021, Torino, 91 ss.; M. PIENDONATI, *Il rafforzamento della tutela delle persone vulnerabili e l'eterogeneità dei fini*, in *Giur. it.*, 2024, 4, 989 ss.

stessa ⁽²⁷⁾, nonché della condizione di dipendenza economica, affettiva e/o psicologica che la donna sovente vive nel contesto delle relazioni di coppia: con riguardo a quest'ultimo fattore, peraltro, non può obliterarsi l'impatto che la tradizionale cultura patriarcale ha avuto — e, pur in misura minore e dipendente dalle peculiarità del contesto, continua ad avere — nell'agevolare le prevaricazioni maschili. Ciò detto, va comunque considerata l'eventualità che il soggetto passivo adulto versante in condizioni di vulnerabilità non sia una donna vittima di condotte realizzate da un soggetto attivo uomo, in particolare nel contesto di una relazione di coppia (attuale o passata).

A tal fine, è utile considerare i dati ISTAT relativi al sesso degli autori denunciati/arrestati e delle vittime accertate dei principali reati *codice rosso* nel 2023 ⁽²⁸⁾, escludendo dal computo delle vittime di taluni reati (*in primis* la "Violenza sessuale", così da scorporare le condotte riconducibili al fenomeno della pedofilia) i soggetti minorenni ⁽²⁹⁾.

Tabella 1 - Principali reati codice rosso: autori denunciati e vittime* rilevate nel 2023 in Italia suddivisi per sesso (fonte: ISTAT)

Fattispecie di reato (articolo del codice penale)	autori denunciati		vittime accertate	
	totale	maschi	femmine	maschi
Omicidio doloso (575)	828	92,9%	7,1%	63,9%
Violenza sessuale (609-bis)	5837	97,6%	2,4%	6,8%
Maltrattamenti in famiglia (572)	18921	90,4%	9,6%	15%
Atti persecutori (612-bis)	12695	84%	16%	24,2%
Diffusione illecita di immagini/che video sessualmente espliciti (612-ter)	526	89,7%	10,3%	39,6%
				60,4%*

* Con riferimento ai delitti di « Maltrattamenti in famiglia » (art. 572 c.p.), « Diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti » (art. 612-ter c.p.), e « Violenza sessuale » (art. 609-bis c.p.), si sono considerate unicamente le vittime maggiorenni (escludendo dal computo quelle minorenni), in modo tale da focalizzare l'attenzione sui fattori di vulnerabilità non dipendenti dalla minore età.

⁽²⁷⁾ Fattore statisticamente "strutturale" che però nel contesto di talune interazioni di coppia eterosessuali può non trovare concreto riscontro.

⁽²⁸⁾ Trattasi di dati rielaborati dopo averli estrapolati dalla sezione IstatData del sito istituzionale dell'ISTAT, in *esploradati.istat.it*.

⁽²⁹⁾ Persone minorenni relativamente alle quali entrano in gioco fattori (come, ad es., il bullismo ed il cyberbullismo) che non costituiscono oggetto di analisi in questa sede.

Dalla tabella 1, fermo restando la necessità di indagini criminologiche più approfondite sul fenomeno ⁽³⁰⁾, emerge comunque la chiara indicazione che — pur essendo innegabile la centralità delle donne e dei minori quali primarie categorie di soggetti vulnerabili dei reati *codice rosso* — le fattispecie in esame, ed in particolare quelle di cui agli artt. 572, 612-*bis* e 612-*ter* c.p., consentano altresì di contrastare dinamiche criminose coinvolgenti soggetti vulnerabili diversi da minori e donne vittime di violenza maschile.

Relativamente al delitto di cui all'art. 612-*ter* c.p., in particolare, si evince come l'esperienza applicativa attesti che al paradigma criminoso preso in considerazione dal legislatore in sede di incriminazione, ovvero quello del c.d. *revenge porn* quale forma di violenza morale contro le donne ⁽³¹⁾, se ne sia affiancato un altro, probabilmente anch'esso coinvolgente — quanto meno in parte — una diversa categoria di soggetti "contestualmente" vulnerabili: le vittime di condotte di c.d. "sexstorsion", con le quali si strumentalizza l'ingenuità di tante persone, che cercano amore e/o sesso *online*, da parte di soggetti che si fingono ragazze/i attraenti, e che poi convincono il soggetto passivo a condividere foto o video intimi, salvo successivamente chiedere somme denaro dietro la minaccia di diffondere il materiale tra i contatti della vittima, oppure online, in caso contrario ⁽³²⁾. Il dato che gli uomini rappresentano circa il 40% delle vittime accertate del delitto ex art. 612-*ter* c.p. appare, inverso, almeno parzialmente ricollegato al suddetto fenomeno, o comunque a tipologie di vulnerabilità diverse da quelle afferenti alla violenza maschile ai danni del sesso/genere femminile ⁽³³⁾.

⁽³⁰⁾ Si rimanda, per tutti, alla recente indagine in materia di S. DELFINI, *Analisi criminologica della violenza di genere*, in G. DI GENNARO, R. MARSELLI (a cura di), *Criminalità e sicurezza a Napoli. Vite insicure: forme di violenza sulle donne*, Federico II University Press, 2025, 129 ss.

⁽³¹⁾ Consistente della diffusione per vendetta, da parte del partner o ex partner di sesso maschile, di video o immagini sessuali della partner o ex partner di sesso femminile: in argomento v., in particolare, C. PAONISSA, *Ai confini del c.d. "revenge porn". Tessere di un mosaico normativo*, in *Criminalia*, 2021, 283 ss.; M. TORTORELLI, *Gli abusi sessuali tramite immagini. Limiti applicativi e prospettive di riforma dell'art. 612-*ter* c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 2024, 1, 207 ss.

⁽³²⁾ Sul tema v. A. VERGARA, *L'estorsione online: "sexstorsion" e l'estorsione a mezzo "ransomware"*, in *Riv. pen.*, 2022, 9, 657 ss.

⁽³³⁾ Similmente si esprime, in letteratura, E. LO MONTE, *L'art. 612-*ter* c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e « morti social »*, Torino, 2021, 4, secondo il quale « il fatto che la vittima della 'violenza di genere' sia la donna non consente, tuttavia, l'automatica trasposizione di tale dato nel settore di *revenge porn* oppure di *sexting* o, ancora, di *sexstorsion*, in quanto queste ipotesi coinvolgono sempre più spesso soggetti diversi dalla donna. I riferimenti di tipo empirico dimostrano come la diffusione di immagini private interessi in misura crescente, oltre alla donna, varie

Anche i dati relativi al sesso di autori e vittime dei reati di "Maltrattamenti in famiglia" (art. 572 c.p.) e "Atti persecutori" (612-*bis*) attestano come sia riscontrabile una quota non marginale di condotte ai danni di soggetti, potenzialmente vulnerabili, diversi dalle donne sottoposte a violenza (spesso domestica) maschile, posto che si è registrato il 9,6% ed il 16% di autori di sesso femminile, unitamente ad una quota di vittime (limitatamente a quelle adulte per il delitto ex art. 572 c.p.) di sesso maschile del 15% e 24%. Ciò premesso, non può comunque negarsi che il paradigma criminologico prevalente, anche con riferimento alle suddette fattispecie, rimane quello della violenza maschile — prevalentemente psicologica, ma anche fisica — ai danni delle donne, sovente in contesti di relazioni abusive e/o tossiche.

1.2. Normativa "codice rosso" e tutela dei vulnerabili: considerazioni critiche.

A circa sei anni dall'entrata in vigore della legge n. 69/2019, contrassegnata come *codice rosso*, il bilancio non può che essere in chiaroscuo, sebbene i profili di criticità vadano relativizzati alla luce della meritoria — ma tutt'altro che agevole da conseguire — finalità di rafforzare la tutela di fondamentali diritti costituzionali di un ampio novero di persone da condotte aggressive spesso multistaccate, e comunque insidiose. Se dunque si è cercato effettivamente — in modo condivisibile — di ampliare le tutele di soggetti senz'altro vulnerabili, come le donne ed i minori vittime di violenza domestica maschile, va comunque rilevato che talvolta le misure normative si sono eccessivamente focalizzate sull'aspetto repressivo piuttosto che su quello preventivo e educativo.

Ciò nonostante, va rilevato che alcune misure, come l'estensione dell'ammonimento per violenza domestica di cui all'art. 3 del d.l. n. 93/2013, l'incriminazione della « Costrizione o induzione al matrimonio » (art. 558-*bis* c.p.) e della « Diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito » (art. 612-*ter* c.p.), nonché le previsioni in materia di subordinazione della sospensione condizionale della pena per gli autori di reati *codice rosso* alla positiva partecipazione a percorsi di recupero, e di potenziamento dell'utilizzo dello strumento del "braccialetto elettronico", sono da valutare positivamente, sebbene si siano riscontrate talune criticità. Da un lato, infatti, sono numerosi i malfunzionamenti delle apparecchiature

categriche di persone, facendo sì che il fenomeno assuma una portata più generale, tale da non poter essere confinato nel più ristretto ambito della 'violenza di genere' ».

elettroniche in questione verificatisi in questi anni ⁽³⁴⁾, e la soluzione a tali criticità, come peraltro si evince anche da quanto sancito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 176/2024 ⁽³⁵⁾), non può essere un ritorno al paradigma “carcerocentrico”, quanto piuttosto un investimento serio al riguardo, a livello di risorse economiche ma anche di formazione tecnica degli operatori. La stessa necessità di maggiori investimenti, in risorse sia umane che materiali, va d'altro canto ribadita con riferimento all'implementazione di misure a contenuto preventivo (come il finanziamento — al momento scarso — dei centri anti violenza), oppure (ri)educativo come i programmi di educazione all'affettività/sexualità nelle scuole, ed i percorsi di sensibilizzazione e/o trattamento psicologico per gli autori dei reati *codice rosso* ⁽³⁶⁾.

Per converso, si ritiene che, in assenza di « una strategia integrata di intervento nella consapevolezza dell'importanza del contesto nel quale si sviluppano le dinamiche violente di genere » ⁽³⁷⁾, la massiccia introduzione di nuove circostanze aggravanti ed incrementi sanzionatori potrebbe generare una tensione con taluni principi di garanzia del diritto penale (si consideri, in particolare, quanto statuito dalla Consulta con la sentenza n. 197/2023 ⁽³⁸⁾), senza nel contempo esplicitare un'effettiva funzione deterrente ⁽³⁹⁾: a tal proposito, difatti, i dati contenuti nella relazione sulla violenza di genere del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno del luglio 2024, soprattutto quelli relativi ai “reati spia”, attestano una tendenziale stabilità, se non

⁽³⁴⁾ In argomento v. F. CASSIBBA, F. ZACCHE, *Sul “braccialetto elettronico” dopo il d.l. n. 178/2024: fra vuoti di tutela per la vittima e violazione del canone di proporzionalità*, in *Sist. pen.*, 12 dicembre 2024.

⁽³⁵⁾ C. cost. 21 maggio 2024, n. 176, in *cortecostituzionale.it*.

⁽³⁶⁾ V., sul punto, le condivisibili riflessioni di G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra realpolitik e principi costituzionali*, in *Sist. pen.*, 20 giugno 2025, § 1.

⁽³⁷⁾ M. PELISSERO, *Il disegno di legge sul femminicidio*, cit., p. 560.

⁽³⁸⁾ Al riguardo v. *infra*, § 2.1.1.

⁽³⁹⁾ In tal senso si esprimono, segnatamente, A. MIRANDOLA, L. RISICATO, *Le recenti modifiche al “Codice rosso”: un autentico rafforzamento della tutela delle vittime*, in *Giur. it.*, 2024, 4, p. 960, secondo le quali: « i continui interventi “emergenziali” sul c.d. “Codice rosso” sono scanditi da un'escalation statistica dei reati violenti nel contesto delle relazioni personali e familiari, con numeri degni di un bollettino di guerra: quasi una conferma del l'inadeguatezza delle scelte politico-criminali in materia sul versante della tutela delle vittime e della loro reale efficacia deterrente. I contributi che approfondiscono questi aspetti si soffermano, non a caso, sull'eterogeneità dei fini del rafforzamento della tutela penale dei soggetti vulnerabili e sull'incidenza del c.d. populismo penale nelle strategie di contrasto alla violenza di genere ».

un leggero aumento (dal 2021 al giugno 2024) dell'incidenza dei suddetti ⁽⁴⁰⁾. In tale contesto, comunque, sarà fondamentale verificare l'impatto ‘sistemico’ della già citata riforma che ha inserito nel nostro Testo punitivo il delitto di “Femminicidio” (art. 577-bis c.p.) ⁽⁴¹⁾.

2. Omicidio, femminicidio, infanticidio, lesioni e percosse come espressione di violenza di genere o verso soggetti vulnerabili.

Una trattazione riguardante la tutela delle persone vulnerabili nella parte speciale del diritto penale italiano non può che iniziare dai delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui agli artt. 575-593 c.p., posto che il bene giuridico della vita umana — pur non essendo specificamente menzionato dalla nostra Costituzione — rappresenta il presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti di cui la persona può essere titolare ⁽⁴²⁾.

Nel presente capitolo si tratterà, nello specifico, dei delitti di omicidio doloso (artt. 575-580 c.p., con esclusione dei reati ex artt. 579 e 580), nonché di quelli di percosse e lesioni (artt. 581-583 c.p.). Alla luce di quanto detto nelle pagine precedenti sulla rilevanza della violenza contro le donne nella recente legislazione, una particolare attenzione verrà dedicata al tema del femminicidio, essendo stato recentemente introdotto nel nostro ordinamento il delitto di “Femminicidio”, cioè un reato “sessuato” di omicidio di una donna « in quanto donna ».

Ci si focalizzerà quindi, oltre che sulle donne, anche sui minori, sugli anziani, e su altre, più circoscritte, categorie di soggetti vulnerabili (“strutturalmente” o in virtù delle circostanze) con riferimento a condotte dolose offensive della vita e dell'incolumità fisica.

⁽⁴⁰⁾ MINISTERO DELL'INTERNO, *Analisi criminologica della violenza di genere*, luglio 2024, in *interno.gov.it*, con particolare riferimento alle tabelle delle pagine 5 e 6.

⁽⁴¹⁾ V. *infra*, § 2.1.1.2.

⁽⁴²⁾ Sul punto v., ex plurimis, A. LANZA, *I delitti contro la vita*, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, vol. 2, tomo I, Padova, 2024, 1 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I. Delitti contro la persona*, 8^a ed., Padova, 2022, 93 ss.; L. MASERA, *Delitti contro la vita*, in AA.VV., *Reati contro la persona*, a cura di F. VIGANO, 3^a ed., Torino, 2022, 3 ss.; S. SEMINARA, *Parte prima. I delitti contro la persona*, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di diritto penale*, 3^a ed. Torino, 2024, 3 ss.; A. VALLINI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, in F. CINGARI, M. PAPA, A. VALLINI, *Lezioni di diritto penale. Parte speciale*, 3^a ed., Torino, 2025, 36 ss.

2.1. Il femminicidio: profili criminologici e dati statistici.

Il fenomeno del femminicidio ⁽⁴³⁾, è da tempo diventato protagonista del dibattito pubblico, in particolare negli ordinamenti europei, dell'America anglosassone e dell'America latina. Nel dibattito italiano relativo agli strumenti culturali e giuridici di contrasto alla violenza contro le donne, il termine femminicidio è diventato di uso comune a seguito dell'emanazione del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, atto normativo che — pur non contenendo alcuna menzione del vocabolo *de quo* nel testo — è stato comunemente ribattezzato 'mediaticamente' come « decreto femminicidio ».

Il femminicidio, pur nella diversità di definizioni che ne sono state proposte ⁽⁴⁴⁾, si identifica con « l'uccisione di una donna in quanto tale da parte di un uomo », e pertanto quale *species* del *genus* "violenza contro le donne" o "violenza di genere contro le donne" ⁽⁴⁵⁾. In esso rientrano dunque tutte le ipotesi in cui una donna venga uccisa da un uomo per motivazioni connesse al suo essere donna, a partire dalla pressoché totalità degli omicidi perpetrati dal marito o partner sentimentale (attuale o passato), uccisioni spesso realizzate al fine di "punire" la donna per una scelta rientrante nella

⁽⁴³⁾ Seppure l'uso del termine « femminicidio » sia ampiamente diffuso negli scritti, giuridici ed extragiuridici, italiani, si ritiene comunque che il vocabolo « femminicidio » sia quello che, tenendo conto della genesi dell'« etichettatura » e dello studio del fenomeno, appaia più adeguato a designarlo (sia consentita nuovamente la citazione di F. MACRÌ, *Femicidio e tutela penale di genere*, cit., 7). Si consideri, in particolare, che il termine inglese utilizzato per indicare « l'uccisione di una donna in quanto donna » è stato originariamente *femicide* (D. RUSSELL, J. RADFORD, *Femicide. The Politics of Woman Killing*, Twayne, 1992). La seconda espressione, invece, è stata adottata dall'autrice messicana Marcela Lagarde solo molti anni dopo, e all'inizio si configurava meramente alla stregua di una traduzione 'libera' della prima. ⁽⁴⁴⁾ Per tutte, si consideri quella proposta dall'illustre studiosa messicana Marcela Lagarde, secondo la quale il femminicidio coinciderebbe con l'assassinio di una donna risultante da una violenza di genere nel quadro di un contesto di disuguaglianza e discriminazione, accompagnato « dal silenzio, dall'omissione, dalla negligenza e dalla collusione delle autorità incaricate di prevenire e reprimere siffatti crimini » (M. LAGARDE, *El feminicidio, delitto contra la humanidad*, in Aa.Vv., *Mujeres intelectuales: feminismos y liberación en América Latina y el Caribe*, 2017, 362).

⁽⁴⁵⁾ Ferma restando la complessità della nozione di 'genere': a tal proposito si consideri che l'art. 2 della recente direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, intitolato « Definizioni », pur menzionando i concetti di "violenza domestica" e "violenza contro le donne", omette qualunque menzione — e lo stesso vale anche per gli altri 51 articoli del testo normativo — dei concetti di "genere" e "violenza di genere". Trattasi di aspetto, tutt'altro che irrilevante, sul quale si sofferma altresì A. MASSARO, *La direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull'ordinamento italiano*, in *Sist. pen.*, 26 marzo 2025, 142.

libertà di autodeterminazione di costei ⁽⁴⁶⁾. Ulteriori ipotesi di femminicidio, seppur meno frequenti di quelle in cui l'autore sia un partner o ex partner, sono senz'altro quelle in cui la donna viene uccisa da un altro componente maschile della famiglia per impedirle di portare avanti determinate decisioni ⁽⁴⁷⁾. Sulle tipologie di femminicidio appena citate va considerato — in prospettiva storica — il radicale mutamento della disciplina penale al riguardo, posto che, come si vedrà a breve, il nostro ordinamento — già prima dell'introduzione del delitto di « *Femminicidio* » (art. 577-bis c.p.) nel 202 — ricollegava, da alcuni anni, a gran parte di esse un inasprimento delle cornici edituali, rispetto a quelle previste per il delitto di « Omicidio volontario » ex art. 575 c.p.: fino al 1981, invece, l'art. 587 c.p., relativo al c.d. « delitto d'onore », prevedeva addirittura la pena della reclusione da 3 a 7 anni per chiunque uccidesse il coniuge, la figlia o la sorella « nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia » ⁽⁴⁸⁾.

Come si vedrà a breve, i femminicidi sono in maggioranza commessi da un partner o ex partner, per cui sono i « femminicidi familiari » (dei quali fanno parte anche le uccisioni di donne per motivi di genere realizzate da altri membri della famiglia) a rappresentarne la netta maggioranza. Il fenomeno criminoso in questione, tuttavia, comprende anche ipotesi di « femminicidi extrafamiliari », in ampia misura costituiti dagli omicidi commessi dallo stalker/corteggiatore respinto, dall'aggressore sessuale, e nei — spesso coincidenti — contesti della tratta delle donne e della prostituzione. Siffatta tripartizione dei femminicidi, peraltro, coincide con quella risultante dallo *Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls*, elaborato nel 2022 dalla *Statistical Commission* dell'ONU (ed altresì accolto dalle istituzioni italiane) ⁽⁴⁹⁾, ai sensi del quale gli omicidi *gender-related* di donne sono raggruppabili in tre diverse categorie: I) quelli commessi da parte del partner; II) quelli perpetrati da parte di un altro parente; III) gli omicidi di cui sia responsabile un'altra persona, sia cono-

⁽⁴⁶⁾ Ad esempio, la decisione di troncare la relazione, di iniziare un legame con un altro uomo, di non abortire, ecc.

⁽⁴⁷⁾ Si pensi, ad es., alla relazione con un uomo osteggiato dal consenso parentale, oppure con una donna, ad inaccettabili — per la famiglia — scelte in ambito morale e religioso, ecc.

⁽⁴⁸⁾ La disposizione normativa in esame — unitamente a quella relativa al c.d. « matrimonio riparatore » — è stata abrogata dalla l. 5 agosto 1981, n. 442. Per ulteriori approfondimenti v. S. SEMINARA, *Parte prima. I delitti contro la persona*, cit., 62 ss.

⁽⁴⁹⁾ UNODC (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME), *Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as "femicide/feminicide")*, 2022, in *unodc.org*.

sciuta sia sconosciuta, i quali però siano caratterizzati da un *modus operandi* o da un contesto tale evidenziare una « motivazione di genere » ⁽⁵⁰⁾.

Da quanto appena detto si desume, pertanto, che il concetto di femminicidio non coincide *tout court* con quello di « omicidio con vittima di sesso femminile » (OVF), posto che non si potrà parlare di femminicidio — oltre che nelle ipotesi in cui sia una donna il soggetto attivo — nei casi in cui la « specificità femminile » della vittima non abbia avuto alcuna incidenza sull'uccisione di quest'ultima per mano maschile, come ad es. avverrà nei casi di omicidio per rapina, o per altre motivazioni di tipo patrimoniale.

Considerando i dati rilevati dall'ISTAT nel report pubblicato il 20 novembre 2024 ⁽⁵¹⁾, nondimeno, si può ragionevolmente stimare che in Italia — e conclusioni in buona parte analoghe possono trarsi dalle statistiche degli altri principali Paesi europei — i femminicidi rappresentino oltre l'80% degli OVF ⁽⁵²⁾.

Tabella 2 - Omicidi di donne e femminicidi in Italia nel quinquennio 2019-2023 (fonte: ISTAT).

Tipologia	2019	2020	2021	2022	2023
Omicidi con vittima di sesso femminile	111	116	119	126	117
Femminicidi	101	106	104	105	96
% dei femminicidi sul totale degli OVF	90,1%	91,4%	87,4%	83,3%	82,1%

⁽⁵⁰⁾ ISTAT, *Report vittime di omicidio - anno 2023* (testo integrale e nota metodologica), 20 novembre 2024, in *istat.it*, 10, nel quale si sottolinea come, ai fini della qualificazione dell'omicidio quale femminicidio ai sensi della definizione adottata dall'ONU, occorre in particolare considerare: « se la vittima ha subito altre violenze in precedenza da parte dell'autore dell'omicidio; se ha subito forme di sfruttamento illecito (ad esempio tratta di persone, lavoro forzato, schiavitù nell'ambito della criminalità organizzata); se si trovava in una situazione in cui è stata rapita o privata illegalmente della sua libertà; se lavorava nell'industria del sesso; se vi è stata una violenza sessuale contro la vittima prima e/o dopo l'uccisione; se vi era una differenza di posizione gerarchica tra la vittima e l'autore; se il corpo della vittima ha subito mutilazioni; se il corpo è stato abbandonato in uno spazio pubblico; se la motivazione dell'omicidio costituiva un crimine d'odio di genere (cioè se vi era un pregiudizio specifico nei confronti delle donne da parte degli autori) ».

⁽⁵¹⁾ *Ibidem*.

⁽⁵²⁾ Secondo i dati del Ministero dell'Interno (MINISTERO DELL'INTERNO, *Omicidi volontari consumati in Italia*, febbraio 2025, in *interno.gov.it*, 7), gli « omicidi con vittime di genere femminile » perpetrati negli anni considerati, sono stati quasi il 3% in più (nel complesso 605 anziché 589).

2.1.1. Il femminicidio: profili giuridico-penali.

Una volta delineate le principali peculiarità criminologiche del femminicidio, occorre quindi considerare la disciplina penale applicabile alle condotte ad esso riconducibili, la quale — come a breve vedremo — era, fino all'entrata in vigore della riforma che introduce il delitto di femminicidio, dettata in gran parte dalle disposizioni di cui agli artt. 576 e 577 c.p., che prevedono le circostanze aggravanti dell'« Omicidio » (art. 575 c.p.). Come già accennato, le previsioni in esame, a partire dall'aggravante per l'omicidio del partner o ex partner, si applicavano a prescindere dal sesso dell'autore o della vittima, ma ciò è cambiato con l'intervento normativo che ha introdotto un delitto « sessuato » di femminicidio (oltre che una « circostanza aggravante di genere » per i reati *codice rosso*).

2.1.1.1. La disciplina penale del femminicidio ante riforma del 2025.

Le condotte di femminicidio erano dunque, fino all'entrata in vigore della riforma che ha introdotto il delitto di femminicidio, ascrivibili al paradigma criminoso dell'omicidio doloso di cui all'art. 575, il quale sanziona con la reclusione da 21 a 24 anni la condotta di chiunque « cagiona la morte di uomo » ⁽⁵³⁾.

A seguito di svariati interventi legislativi, ed in particolare della summenzionata legge *codice rosso* del 2019, ad ogni modo, gran parte delle tipologie maggiormente ricorrenti di femminicidio erano già punibili con la pena dell'ergastolo, o comunque con la reclusione fino a 30 anni.

Nello specifico l'art. 577 comma 1, n. 1), c.p. prevede la pena dell'ergastolo qualora l'omicidio sia commesso dal coniuge, anche legalmente separato, o dalla persona stabilmente convivente con la vittima o a costei legata da relazione affettiva. Il comma 2° del medesimo articolo, invece, sanziona con la reclusione da 24 a 30 anni le condotte perpetrate dal coniuge divorziato, o dalla persona legata alla vittima da stabile convivenza o relazione affettiva, qualora tali relazioni siano cessate. Questa disposizione introduce — ad avviso dello scrivente — un'incongrua disparità di tutela tra le vittime uccise dal partner attuale e quelle uccise dall'ex partner, fondata verosimilmente sulla convinzione che, qualora la relazione sia in atto, l'eventuale uccisione del partner comporti una maggiore violazione di quel vincolo di fiducia/affidamento corrispondente al rapporto sentimentale attualmente sussistente.

Come già accennato trattando della legislazione *codice rosso*, poi, la l. 69/2019 ha attribuito — aggiungendo un 3° comma all'art. 577 c.p. — un

⁽⁵³⁾ Il limite massimo di anni 24 si desume dalla combinazione della disposizione *de qua* con l'art. 23 c.p., che sancisce, in linea generale, i limiti minimi e massimi della pena della reclusione. In generale, sui delitti di omicidio doloso, v. *infra*, § 2.2 ss.

regime privilegiato alle circostanze aggravanti appena menzionate, tale per cui eventuali circostanze attenuanti concorrenti (salvo quelle di cui agli artt. 62, numero 1, 89, 98 e 114), non possono essere ritenute prevalentemente incostitutive alle prime. Siffatta disciplina è stata però dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 197/2023 della Corte Costituzionale⁽⁵⁴⁾, la quale ha statuito che, anche nei casi di omicidio in cui la vittima sia una persona familiare o convivente, il giudice deve mantenere la facoltà di valutare caso per caso se diminuire la pena una volta ravvisati i presupposti della circostanza attenuante della "provocazione" (art. 62 comma 1, n. 2 c.p.) o delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)⁽⁵⁵⁾.

L'art. 576 comma 1, c.p. e lo stesso art. 577 comma 1, in aggiunta, contemplano altresì ulteriori circostanze aggravanti (non privilegiate) al ricorrere delle quali si applica la pena dell'ergastolo. Quelle di maggiore rilievo, in quanto ricorrenti nei casi di femminicidio⁽⁵⁶⁾, sono:

a) l'aver ucciso la vittima in occasione della commissione di un delitto sessuale (*in primis* «Violenza sessuale», ex art. 609-bis c.p.), o di quello di «Maltrattamenti in famiglia» (art. 572 c.p.) [art. 576 comma 1, n. 5), che menziona altresì i delitti di cui agli artt. 583-*quinqies*, 600-bis e 600-ter c.p.];
b) la realizzazione del fatto da parte dell'autore del delitto di «Atti persecutori» (art. 612-bis c.p.) nei confronti della stessa persona offesa [art. 576 comma 1, n. 5.1)];

c) l'aver agito per motivi abietti o futili [art. 577, comma 1, n. 4), che richiama l'art. 61, comma 1, n. 1), c.p.];

⁽⁵⁴⁾ C. cost. 30 ottobre 2023, n. 197, in *cortecostituzionale.it*.

⁽⁵⁵⁾ In letteratura v., in particolare, M. PELISSIERO, *Rigidità della legge e complessità delle relazioni interpersonali: la fragilità dei limiti al giudizio di bilanciamento delle circostanze di fronte alla vulnerabilità individuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 1, 161 ss.; M. PELISSIERO, *Omicidio da parte della vittima di violenza domestica e accumulo delle condotte vessatorie: nota a margine della sentenza n. 197 del 2023 della Corte Costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 1, 327 ss.; R. RUDONI, *Eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena nel sindacato di costituzionalità sulle aggravanti "privilegiate"* (nota a Corte cost., sentenza n. 197 del 2023 in tema di omicidio aggravato dal contesto familiare o affettivo), in *Oss. cost.*, 2024, 3, 239 ss.

⁽⁵⁶⁾ Per maggiori approfondimenti sul tema v., tra i più autorevoli, R. GIRANI, *L'omicidio doloso e le circostanze aggravanti speciali*, in Aa.Vv., *Diritto penale* (Trattati giuridici Omnia), tomo II, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, UTET, 2022, 5009 ss.; A. LANZI, *I delitti contro la vita*, cit., 12 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I*, cit., 103 ss.; L. MASERA, *Delitti contro la vita*, cit., 33 ss.; S. SEMINARA, *Parte prima. I delitti contro la persona*, cit., 44 ss.

d) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [art. 577, comma 1, n. 4), che richiama l'art. 61 comma 1, n. 4), c.p.]⁽⁵⁷⁾;
e) la commissione del delitto con premeditazione [art. 577, comma 1, n. 3)]⁽⁵⁸⁾.

2.1.1.2. Il delitto di femminicidio ex art. 577-bis c.p., e la c.d. "aggravante femminicida", introdotti dalla riforma che introduce il delitto di femminicidio.

Si è appena visto che, considerando gli inasprimenti sanzionatori della disciplina dell'omicidio volontario dovuti ai molteplici interventi normativi, gran parte dei femminicidi erano già – fino all'entrata in vigore della riforma del 2025 che introduce il delitto di femminicidio – potenzialmente sanzionabili con la pena massima prevista dal nostro ordinamento, in quanto commessi da partner sentimentali/coniugi, con premeditazione, a seguito di atti persecutori compiuti dall'agente sulla vittima, per motivi abietti, con crudeltà, ecc. L'aspetto di maggiore incongruità sotto il profilo sanzionatorio, già sottolineato, eradato dalla previsione della pena di anni trenta di reclusione, anziché l'ergastolo, per i femminicidi commessi dall'ex partner, o dal coniuge divorziato.

In tale contesto il governo italiano ha annunciato — alla vigilia dell'8 marzo 2025 — la presentazione di un disegno di legge sul femminicidio, finalizzato ad introdurre nel codice penale un delitto "sessuato" di «Femminicidio», unitamente ad una circostanza aggravante "di genere" per i reati *codice rosso*. Siffatto annuncio è stato poi concretizzato, in data 31 marzo 2025, con la presentazione al Senato del disegno di legge, d'iniziativa governativa, S. 1433 (2025), dal titolo breve: «*Femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne*»⁽⁵⁹⁾, il cui testo è poi stato approvato — con talune modifiche — da entrambe le Camere.

Come già accennato, la principale innovazione normativa è data dall'in-

⁽⁵⁷⁾ A tal riguardo, oltre alla dottrina citata nella precedente nota, si rinvia alle approfondite riflessioni sui requisiti necessari per l'applicazione dell'aggravante della crudeltà (ma anche per quella della premeditazione) contenute nella sentenza di prima istanza della Corte d'Assise di Venezia relativa al caso, fortemente mediatizzato, del femminicidio di Giulia Cecchettin da parte del partner Filippo Turetta: v. Ass. Venezia 3 dicembre 2024, n. 2, in *giurisprudenzapenale.com*, 130 ss.

⁽⁵⁸⁾ *Ivi*, 111 ss.

⁽⁵⁹⁾ D.d.L. S. 1433, XIX Legislatura, presentato il 31 marzo 2025 (e annunciato nella seduta del Senato n. 289 del 1° aprile), dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per la famiglia e dal Ministro per le riforme istituzionali, dal titolo completo: "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime".

criminatione di un autonomo delitto di "Femminicidio", mediante aggiunta al Testo punitivo di un art. 577-bis c.p., che così recita: « *Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575* ».

Per quanto riguarda l'iter legislativo, è di rilievo menzionare che la versione originaria (poi emendata dalla stessa Commissione Giustizia prima dell'approvazione da parte del Senato), dell'art. 577-bis era la seguente: « Art. 577-bis. — (Femminicidio) — Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575 ».

Con riferimento al suddetto testo, poi solo parzialmente emendato nel corso dei lavori parlamentari, sono stati evidenziati, da parte di taluni giuristi, due principali ordini di criticità. Le prime sarebbero correlate alla scelta in sé di introdurre un reato "sessuato" — ma non "genderizzato" — di omicidio aggravato, mentre le seconde concernerebbero la formulazione della fattispecie. Prima di trattare delle suddette, però, occorre rilevare che il testo in commento (così come quello attualmente in vigore è "sessuato" solo con riferimento al soggetto passivo (una donna), mentre il soggetto attivo del reato può essere chiunque: leggendo la relazione tecnica del d.d.l. n. 1433, peraltro, ciò pare frutto di una — pur macroscopica — svista, posto che ivi si legge che la nuova incriminazione ha, come scopo, quello di distinguere [a livello di trattamento penale] gli « omicidi che maturano nell'ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne »⁽⁶⁰⁾.

Le prime perplessità — *rectius*, le seconde — sorgono dunque dall'individuazione della persona offesa in "una donna", relativamente alla quale va rilevato anzitutto come tale scelta lessicale caratterizzi la vittima in base al sesso biologico, e non al genere, malgrado ricorrano spesso — nel dibattito e nei vigenti testi normativi — le espressioni "violenza di genere" e "discriminazione di genere"⁽⁶¹⁾. Ci si trova dunque di fronte ad una fattispecie

"sessuata" (con riferimento alla sola persona offesa), connotazione che la rende un *unicum* nella nostra legislazione, posto che nel caso del delitto di « Mutilazioni genitali femminili » (art. 583-bis c.p.) la scelta era "obbligatoria" (62).

Un primo profilo di criticità, che si traduce in una possibile violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), è il diverso trattamento penale tra l'omicidio di una donna, anche da parte di un'altra donna (segnatamente nell'ambito di una coppia lesbica), ad es. per impedirle di iniziare una relazione con un'altra persona (=reprimere l'esercizio dei suoi diritti) da un lato, e quello di un uomo per la medesima ragione da parte di un altro uomo (o caso più raro, ma comunque già verificatosi, da parte di una donna⁽⁶³⁾). Si ritiene, peraltro, che costituisca un *vulnus* all'art. 3 Cost. anche la differenziazione tra il trattamento penale delle condotte di "femminicidio effettivo" (cioè l'uccisione di una donna in quanto donna da parte di un uomo) e tutte le altre condotte omicidiarie. Siffatta opinione, pur accolta dalla maggior parte degli Studiosi che si sono espressi sul tema⁽⁶⁴⁾, non è però stata condivisa da altri autorevoli Autori, i quali ad esempio hanno sostenuto come, in un contesto « che continua ad ostacolare il riconoscimento della piena parità tra uomini e donne (nella realtà di tutti i giorni, più ancora che nelle leggi) e normalizza e permette il perpetuarsi della violenza di genere e quindi la compressione dei diritti umani delle donne, (...) è difficile negare che le donne abbiano bisogno di una *tutela rafforzata*, che non

analogia in *malam partem*, la nuova norma non potrebbe applicarsi in caso di uccisione di una persona che non sia biologicamente donna ma che *si senta e sia percepita* dall'autore come donna, e che sia uccisa proprio in quanto tale. Se anche poi si dovesse accogliere per via interpretativa un concetto normativo (e non descrittivo) di "donna", ne resterebbero comunque escluse le persone *transgender* in fase di transizione ».

(62) M. PULISSIERO, *Il disegno di legge sul femminicidio*, cit., 560.

(63) Similmente G.L. GATTIA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare*, cit., § 2.1.

(64) Si consideri anzitutto il documento intitolato "Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà", firmato da oltre 90 penaliste accademiche (consultabile su vari siti specializzati, come sistemapenale.it e archiviopenale.it), nel quale, pur non entrando nel dettaglio del potenziale contrasto con l'art. 3 Cost., viene espressa una chiara posizione contraria all'introduzione di siffatta fattispecie. V. poi M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sist. pen.*, 18 marzo 2025; G. FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Sist. pen.*, 14 marzo 2025, §1; G.L. GATTIA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare*, cit., § 2.1; V. MONGILLO, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in *Sist. pen.*, 12 giugno 2025, 11 ss.; M. PULISSIERO, *Il disegno di legge sul femminicidio*, cit., 562; D. PULITANO, *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, in *Sist. pen.*, 18 marzo 2025, § 3.

(60) Testo del disegno di legge S. 1433, 10, in *senato.it*.

(61) Concorda al riguardo G.L. GATTIA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare*, cit., § 2.1, il quale sottolinea come « l'art. 577-bis c.p. sembra infatti non considerare l'identità di genere. Stante il principio di legalità in materia penale, e il divieto di

può non coinvolgere il diritto penale; per la natura tipicamente penale delle manifestazioni in cui si estrinseca quella cultura di dominio e possesso» ⁽⁶⁵⁾.

Con riguardo al secondo ordine di criticità, quelle relative alla concreta formulazione in sé della fattispecie si ritiene che la prima formulazione fosse carente di determinatezza, soprattutto con riferimento alla seconda “variante” di femminicidio, quella caratterizzata dall’uccisione di una donna « per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà » ⁽⁶⁶⁾, mentre — come si vedrà a breve — il vigente testo dell’art. 577-bis c.p. pone meno problematiche in tal senso.

Il disegno di legge in esame, oltre a prevedere una disciplina *ad hoc* per l’ipotesi in cui ricorrono una o più circostanze attenuanti ⁽⁶⁷⁾, contemplava poi l’introduzione di una circostanza aggravante “sessuata”, ad effetto speciale, che dispone l’aumento della pena da un terzo alla metà qualora uno dei delitti *codice rosso* (reati sessuali, ed inoltre i delti ex artt. 572, 581, 582, 583, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, 612-bis, 613-ter c.p.) venga commesso contro una donna in presenza dei medesimi presupposti caratterizzanti il « Femminicidio »: anche in questo caso, per svista o intenzionalmente, non vi è alcuna menzione del sesso del soggetto attivo. A tal riguardo va notato che, paradossalmente, la differenza di pena tra le condotte commesse (anche da donne, salvo emendamenti) ai danni — ad es. — del partner di sesso femminile, e quelle realizzate ai danni di partner uomini, sarà molto più marcata con riferimento ai “reati prodromici” che non all’omicidio (doloso), visto che quest’ultimo era già, *ante reforma*, in molti casi (es.: coniugio/relazione affettiva) sanzionato con l’ergastolo.

In data 23 luglio 2025 il Senato ha poi approvato, all’unanimità, il disegno di legge *de quo* nell’emendata formulazione adottata dalla Commissione Giustizia il 17 luglio (d.d.l. n. 1433-a). Tale disegno di legge, incluso altresì delle disposizioni che introducono le menzionate circostanze aggravanti applicabili ai reati prodromici al femminicidio — è stato poi approvato nella medesima formulazione anche dalla Camera. Attualmente, pertanto, la norma incriminatrice del femminicidio così recita (in neretto le parti emendate rispetto al testo originario in precedenza riportato):

⁽⁶⁵⁾ Così C. PICCORELLA, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, in *Sist. pen.*, 2 giugno 2025, §§ 4 e 5. Analogamente si esprimono A. MASSARO, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio*, in *Sist. pen.*, 25 giugno 2025, § 1 ss.; P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sist. pen.*, 2025, 5, 19 ss.

⁽⁶⁶⁾ Concordano al riguardo, *ex multis*, G. FIANDACA, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, cit., § 2; D. PULITANO, *Messaggi normativi e messaggi culturali*, cit., § 3.

⁽⁶⁷⁾ Disciplina tale per cui la pena irrogata non potrà essere inferiore ad anni 24 (qualora ne ricorra una sola, ed in altre ipotesi equiparate), oppure ad anni 15 (qualora ricorrano più attenuanti, ed altresì nei casi equiparati).

« Art. 577-bis. — (Femminicidio) — *Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575* ».

Rispetto al testo iniziale sopra riportato e commentato, quello vigente ha dunque mantenuto il carattere “sessuato” della fattispecie, ed altresì l’inclusione delle donne nel novero dei soggetti attivi. Sotto il profilo della determinatezza e tassatività della fattispecie, al contrario, sono stati fatti senz’altro dei passi in avanti, dati dall’arricchimento delle peculiarità caratterizzanti la condotta femminicida, la quale nel testo dell’attuale art. 577-bis c.p. è così descritta:

— in primo luogo non solo come “atto di discriminazione o di odio” verso una donna in quanto tale, ma altresì come uccisione perpetrata quale condotta di prevaricazione, controllo, possesso o dominio sulla stessa, volendosi riflettere, con le espressioni aggiunte, alcuni dei rilevanti tratti caratterizzanti il fenomeno del femminicidio, e già approfonditi nel paragrafo precedente dedicato all’analisi criminologica dello stesso;

— in seconda battuta come uccisione correlata “al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo”, espressione che appare — a differenza delle altre — maggiormente ossequiosa dei canoni di tassatività e determinatezza, e anch’essa riflettente le peculiarità criminologiche del femminicidio;

— da ultimo come soppressione della vittima quale “atto di limitazione delle sue libertà personali”, espressione adottata verosimilmente in sostituzione della parte del testo iniziale che faceva riferimento all’omicidio di una donna “per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”.

In definitiva, il testo vigente, rispetto a quello inizialmente proposto, pur riducendo il “coefficiente di indeterminatezza” della fattispecie, non è intervenuto sugli altri profili di criticità già evidenziati. Tra questi, in particolare, continua a spiccare la differenziazione (pur *de facto* attenuata dalla previsione dell’ergastolo in molte ipotesi di “non-femminicidio” ex artt. 576 e 577 c.p.) tra l’uccisione — ad es. — di un partner maschile quale atto di odio, controllo, possesso o dominio nei confronti di costui, e l’uccisione di una partner femminile nelle medesime circostanze, tra l’altro punita — contrariamente al concetto criminologico condiviso di femminicidio — anche se perpetrata da una donna. Si ritiene, pertanto, che l’inserimento nel Testo punitivo del « Femminicidio » (e di una circostanza aggravante “sessuata”

per i reati sovente ad esso prodromici) potrebbe non comportare un innalzamento del livello di tutela effettiva della "vittima vulnerabile donna", ed anzi configurare una potenziale incongrua "discriminazione di tutela" a danno di altre vittime vulnerabili (persone omosessuali di sesso maschile in relazioni "tossiche", persone transessuali, ecc.). A tal riguardo si concorda invece con chi, autorevolmente, ha proposto una soluzione normativa alternativa che, qualora implementata, manterrebbe una rilevante connotazione "simbolica", evitando però al contempo ogni discriminazione tra "vulnerabili", e cioè l'inserimento nel codice di un delitto "non sessuato" di « *Femminicidio e uccisione per motivi di genere* », la cui condotta consisterebbe nel « cagionare la morte di una donna o di un'altra persona »⁽⁶⁸⁾.

2.2. I reati di omicidio doloso.

I reati di omicidio doloso contemplati tra i delitti contro la persona nel Testo punitivo italiano comprendono la fattispecie "generale" di « Omicidio » (artt. 575-577 c.p.), e quelle speciali attenuate di « Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale » (art. 578 c.p.), ed « Omicidio del consenziente » (art. 579 c.p., cui si affianca la peculiare incriminazione di « Istigazione e aiuto al suicidio » ex art. 580⁽⁶⁹⁾). Nei successivi due paragrafi si tratterà dell'omicidio e dell'infanticidio ex art. 578, con un focus sui profili afferenti alla tutela dei soggetti vulnerabili diversi dalle donne in quanto tali.

2.2.1. L'omicidio volontario/doloso (artt. 575, 576 e 577 c.p.).

Rinviamo all'ampia letteratura in materia per maggiori approfondimenti⁽⁷⁰⁾, in linea generale il l'omicidio doloso, o volontario, ex art. 575 c.p. è un reato causalmente orientato di evento, la cui tipicità oggettiva è integrata da qualunque condotta che causi la morte di uomo (inteso come "essere umano"), mentre la tipicità soggettiva è incentrata sul dolo generico, cioè sulla coscienza e volontà di causare la morte di taluno, per cui l'eventuale finalità perseguita potrà eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione di una fattispecie circostanziata.

⁽⁶⁸⁾ La proposta si deve a G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare*, cit., § 2.1.

⁽⁶⁹⁾ Reato nel quale il soggetto attivo concorre — moralmente o materialmente — nell'altrui condotta suicidiaria: tale contributo è sanzionato a condizione che il suicidio avvenga, o che dal tentativo di esso derivi una lesione personale grave e gravissima.

⁽⁷⁰⁾ V., tra i tanti, R. GIRANI, *L'omicidio doloso*, cit., 4993 ss. A. LANZI, *I delitti contro la vita*, cit., 7 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I*, cit., 101 ss.; L. MASERA, *Delitti contro la vita*, cit. 3 ss.; S. SEMINARA, *Parte prima. I delitti contro la persona*, cit., 37 ss.; A. VALLINI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, cit., 36 ss.

Se, come abbiamo visto, molteplici sono le circostanze aggravanti speciali dell'omicidio (artt. 576 e 577⁽⁷¹⁾) applicabili al femminicidio, alcune di esse sono altresì applicabili a tutela di soggetti vulnerabili diversi dalle "donne uccise in quanto donne".

In primo luogo, con riferimento ai minori, l'art. 577 comma 1, n. 1, prevede — in caso di uccisione volontaria non rientrante nell'infanticidio ex art. 578 c.p. — una circostanza aggravante "privilegiata" tale per cui verrà applicato l'ergastolo al colpevole qualora costui sia l'ascendente « anche per effetto di adozione di minore » del soggetto di età inferiore ad anni 18 (sebbene il campo applicativo sia comunque più ampio, con riferimento ai rapporti familiari). In aggiunta, l'art. 576 comma 1, n. 5, prevede altresì la medesima pena per chi uccida taluno in occasione della commissione dei delitti di « Prostituzione minorile » (art. 600-bis c.p.) e « Pornografia minorile » (art. 600-ter).

In seconda battuta, l'art. 576 c.p., ai commi 5) e 5-bis), dispone l'applicazione della pena dell'ergastolo per coloro che uccidano volontariamente taluno in occasione dei delitti di « Maltrattamenti in famiglia » (art. 572 c.p.), di « Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso » (art. 583-quinquies), e dei principali reati sessuali (artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p.), nonché per chi cagioni la morte della persona da costui sottoposta a condotte riconducibili all'incriminazione di « Atti persecutori » (art. 612-bis): si consideri, inoltre, la più volte menzionata circostanza aggravante dell'uxoricidio "allargato", che si applica al partner o ex partner di sesso maschile (art. 577, comma 1, nn. 1 e 2). In siffatte ipotesi, pertanto, il codice italiano appresta una tutela penale rafforzata anche a soggetti diversi dalle donne vittime di violenza "machista", come ad esempio, senza pretesa di esaustività:

— donne (salvo relazioni con uomini), persone transessuali (ove non riconosciute legalmente come "donne"), uomini coinvolti in relazioni sentimentali "tossiche" e/o connotate da "violenza domestica";

— soggetti "circostanzialmente vulnerabili" a causa di dinamiche persecutorie, vessatorie e/o di sopraffazione innescate nell'ambito di rapporti lavorativi, amicali o di altro tipo (non sentimentale, e/o comunque non rientrante nel fenomeno del femminicidio).

2.2.2. L'infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale (art. 578 c.p.).

Se in linea generale l'infanticidio commesso dalla madre sul proprio

⁽⁷¹⁾ Senza considerare le « Circostanze aggravanti comuni » di cui all'art. 61 c.p.

figlio (72), come già visto, rientra nel paradigma dell'«Omicidio», aggravato ex art. 577 comma 1, n. 1, c.p., il Testo punitivo, sin dal 1981 (73), contempla una fattispecie speciale di omicidio per l'ipotesi in cui la madre uccida «il proprio neonato immediatamente dopo il parto, o (...) il feto durante il parto», qualora l'omicidio sia «determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto» (74): trattasi dell'«Infanticidio» in condizioni di abbandono morale e materiale» (art. 578 c.p.), sanzionato con la pena, particolarmente mite, della reclusione da 4 a 12 anni, cui si accompagna — a sensi del comma 3 — la non applicazione delle aggravanti di cui all'art. 61 c.p.

Tale fattispecie quindi, sotto il profilo della vulnerabilità dei soggetti coinvolti, è caratterizzata da un lato dalla massima vulnerabilità della persona offesa, che è un essere umano che si sta affacciando (feto), o si è appena (neonato) «affacciato alla vita»; mentre dall'altro le «condizioni di abbandono morale e materiale» in cui la madre si trova in una fase così delicata della vita come il parto configurano altresì quest'ultima come «soggetto vulnerabile», e pertanto — nell'ottica legislativa — come persona meritevole di una sanzione nettamente inferiore a quell'ergastolo contemplato dall'art. 577, comma 1, n. 1, c.p. Siffatte condizioni, secondo l'esegesi prevalente, andrebbero inquadrare quali «elemento obiettivo di colpevolezza», e quindi tali da configurare una rilevante riduzione della misura della colpevolezza della madre infanticida (75). Al riguardo la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 24949/2022, ha confermato che il menzionato requisito va interpretato in chiave «soggettiva e individualizzante, non richiedendo una situazione di abbandono assoluto» (76).

(72) A partire dal momento in cui il suddetto è, secondo la scienza medica, capace di vita autonoma.

(73) La presente fattispecie è stata introdotta dalla l. n. 442/1981, che ha completamente riscritto il testo dell'art. 578 c.p., posto che fino ad allora lo stesso disciplinava le figure dell'omicidio e dell'infanticidio per causa d'onore.

(74) Per maggiori approfondimenti sul tema v. E.A. AMBROSETTI, *Figlicidio e infanticidio, la discussa attualità del privilegio sanzionatorio sancito dall'art. 578*, in *Arch. pen.*, 2015, 1, 135 ss.; M. BIANCHI, *L'infanticidio*, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 73 ss.; R. GIRANI, *Le fattispecie attenuate di omicidio doloso*, in Aa.Vv., *Diritto penale* (Trattati giuridici Omnia), cit., 5026 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I*, cit., 116 ss.; S. SEMINARA, *Parte prima. I delitti contro la persona*, cit., 60 ss.; A. VALLINI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, cit., 57 ss.

(75) In tal senso, *ex multis*, E.M. AMBROSETTI, *Figlicidio e infanticidio*, cit., 137; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I*, cit., 119 ss.

(76) Cass pen., sez. I, 30 giugno 2022, n. 24949, in *DeJure*, la quale precisa al riguardo che «è sufficiente che la madre percepisca una condizione di totale abbandono nell'ambito della complessa esperienza emotiva e mentale che accompagna la gravidanza e il parto, anche

La norma incriminatrice *de qua* prevede poi, al comma 2°, un regime di favore anche per coloro che concorrano nel reato, a patto che costoro «abbiano agito al solo scopo di favorire la madre», contemplando per essi una diminuzione di pena da un terzo a due terzi della pena prevista per l'omicidio (doloso) dall'art. 575 c.p. (dai 21 ai 24 anni di reclusione). La concessione ai concorrenti di una simile riduzione di pena, ad ogni modo, non è condivisibile: si consideri, inverso, che i soggetti in questione, ed in particolare il padre del feto/neonato, sono sovente coloro che hanno contribuito allo sviluppo dello «stato di vulnerabilità» corrispondente alle condizioni di abbandono morale e materiale della madre, «determinandola così all'infanticidio» (77).

2.3. I reati di lesioni dolose e percosse (artt. 581, 582, 583 e 585 c.p.).

Nell'intitolazione del Capo I del Titolo XII (Dei delitti contro la persona), il bene giuridico dell'incolumità individuale è accostato a quello della vita. Pur se l'incolumità fisica è bene giuridico chiaramente distinguibile, coincidendo — secondo autorevole definizione — con «l'integrità fisica e psichica funzionale ed estetica» della persona (78), non bisogna obliterare il lapalissiano dato che l'essere umano in quanto tale, nella sua peculiarità anatomica di «macchina (im)perfetta» fondata sulla coesistenza di delicati organi e apparati, è sotto il profilo fisico «vulnerabile» *in re ipsa*, per cui i delitti contro l'incolumità individuale, ed anzitutto quelli sanzionanti le lesioni personali, sono altresì posti a tutela — e neanche troppo indirettamente — del bene giuridico primario della vita umana.

L'incolumità individuale, pertanto, è tutelata nell'ordinamento penale italiano principalmente dai delitti di «Percosse» (art. 581 c.p.) e da quelli di lesioni, che in questa sede tratteremo limitatamente alle fattispecie ex artt. 582 (relativa alle lesioni denominate «lievissime» e «lievi») e 583 c.p. (concernente le lesioni denominate «gravi» e «gravissime»), mentre le fattispecie autonome di cui agli artt. 583-bis e 583-quinquies c.p. saranno oggetto, rispettivamente, dei due capitoli seguenti.

Il concetto di «malattia». Il fondamentale requisito che distingue normativamente le percosse dalle lesioni è la nozione di «malattia nel corpo o nella

quando sia oggettivamente possibile il ricorso a presidi sanitari o altre strutture di assistenza. La situazione di abbandono può derivare non solo da fattori economici o sociali oggettivi, ma anche da elementi soggettivi quali l'insufficiente maturità culturale della gestante, una condizione psicologica alterata, la solitudine esistenziale dovuta a una gravidanza nascosta o osteggiata, o un contesto familiare indifferente al dramma della donna».

(77) F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I*, cit., 121.

(78) *Ivi*, 94.

mente”: qualora dalla condotta del soggetto attivo derivi una malattia nel corpo o nella mente dell'offeso, troveranno applicazione i reati di lesioni (artt. 582 e 583 c.p.), e non saranno configurabili le percosse. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, per malattia si intende una qualunque « alterazione organica o funzionale dell'organismo, sia pure di modesta entità » (79).

Le percosse (art. 581 c.p.). Ai sensi dell'art. 581 c.p., la condotta incriminata consiste nel percuotere una persona, senza che da ciò derivi una malattia nel corpo o nella mente dell'offeso (80). Trattasi di reato sanzionato con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa, e procedibile a querela, salvo l'ipotesi — recentemente introdotta — in cui si percuota una persona esercente la professione sanitaria, cui si applicherà la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 comma 1, n. 11-octies) c.p. Ai sensi del comma 2°, la presente fattispecie non si applica nei casi in cui la violenza sia normativamente configurata « come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato », come ad es. nel caso della « Rapina » (art. 628 c.p.).

Relativamente all'elemento oggettivo, per “percossa” si intende « la “violenta manipolazione” del corpo della vittima, attuata con qualsiasi mezzo capace di sprigionare un'energia meccanica (ad es. con il getto d'acqua di un idrante), e non solo il fatto di “battere, colpire, picchiare” » (81).

Le lesioni personali dolose (artt. 582, 583 c.p.). Come detto, le lesioni personali sono caratterizzate, sotto il profilo oggettivo, da una condotta dell'agente (non necessariamente violenta) tale da risultare nella causazione di una malattia ai danni della persona offesa (82). Prendendo in esame solo i reati dolosi di lesione, l'art. 582 c.p. contempla le lesioni lievissime, caratterizzate dalla causazione di una malattia di durata fino a 20 giorni, e quelle lievi, la cui durata si estende da 21 a 40 giorni, e per entrambe prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni: a seguito della riforma Cartabia del

(79) Cass pen., sez. V, 12 febbraio 2024, n. 6007, in *DeJure*.

(80) Sul tema v., diffusamente, A. LANZI, *Le percosse e le lesioni*, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 83 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I*, cit., 136 ss.; L. MASERA, *Delitti contro la vita*, cit., 124 ss.; S. SEMINARA, *Parte prima. I delitti contro la persona*, cit., 96 ss.; K. SUMMERER, *I delitti di percosse e le lesioni personali dolose*, in Aa.Vv., *Diritto penale* (Trattati giuridici Omnia), cit., 5071 ss.; A. VALLINI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, cit., 40 ss.

(81) A. VALLINI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, cit., 40.

(82) In argomento v. A. LANZI, *Le percosse e le lesioni*, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 86 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I*, cit., 196 ss.; L. MASERA, *Delitti contro la vita*, cit., 130 ss.; S. SEMINARA, *Parte prima. I delitti contro la persona*, cit., 98 ss.; K. SUMMERER, *I delitti di percosse e le lesioni personali dolose*, in Aa.Vv., *Diritto penale* (Trattati giuridici Omnia), cit., 5071 ss.; A. VALLINI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, cit., 42 ss.

2022 (83), tuttavia, il principale elemento di differenziazione, dato dalla procedibilità a querela delle sole lesioni lievissime, è venuto in gran parte meno, posto che tale regime è stato esteso anche alle lesioni lievi salvo talune eccezioni, le quali sono in questa sede di particolare interesse, posto che riguardano — in prima battuta — le ipotesi di lesioni ai danni di « persona incapace, per età o infermità », e quindi soggetti eminentemente vulnerabili.

Relativamente alle lesioni gravi, per le stesse l'art. 583 comma 1, c.p. contempla la pena da 3 a 7 anni, e vi rientrano le ipotesi in cui la malattia sia di durata superiore ai 40 giorni, o comunque metta in pericolo la vita dell'offeso, così come le ipotesi di indebolimento permanente di un senso o organo. Le lesioni sono invece gravissime (comma 2°), e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, principalmente nei casi in cui la malattia sia insanabile, o si verifichi la perdita di un senso, di un arto, di un organo, oppure della capacità di procreare.

Va però rilevato come sia le lesioni gravi che quelle gravissime di cui all'art. 583 c.p. sono pacificamente qualificate quali circostanze aggravanti ad effetto speciale (rispetto alla norma incriminatrice delle lesioni lievissime dell'art. 582) dalla giurisprudenza di legittimità (84). Ciò, pertanto, soprattutto nelle ipotesi di lesioni gravi, comporta — nel frequente caso in cui concorra una circostanza attenuante e la stessa venga dichiarata prevalente dal giudice — l'irrogazione di una pena compresa tra 6 mesi e 3 anni (compasso editale previsto per le lesioni lievi/lievissime dall'art. 582) anche a fronte di condotte che — pur non inquadrate, talvolta incongruamente, quali tentativo di omicidio — si caratterizzano per una rilevante messa in pericolo della vita della persona offesa (85). Non è quindi un caso, del resto, che secondo il rapporto SPACE I del 2023 del Consiglio d'Europa, in Italia — al 31 gennaio 2023 — i detenuti (con condanna definitiva) per “*Assault and battery*” erano solo lo 0,3% del totale, contro una media dei Paesi membri del CdE del 9,8% (mentre — ad es. — sempre in Italia quelli per reati di furto erano il 5,6%) (86).

Relativamente ai soggetti vulnerabili, si tenga presente che, ai sensi dell'art. 585 c.p., si applicano anche ai delitti di lesioni (artt. 582, 583 c.p.), le aggravanti speciali dell'omicidio di cui agli artt. 576 e 577 c.p., alla cui trattazione si rinvia (87).

(83) D.lgs. 17 ottobre 2022, n. 150.

(84) *Ex multis*, tra i più recenti arresti in tal senso, Cass pen., sez. V, 24 gennaio 2024, n. 3117, in *DeJure*.

(85) In tal senso, per tutti, v. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I*, cit., 197.

(86) M.F. AEBI, E. COCCO, *Space I: Prison Populations*, 2023, 46, *Table 9*, in *wp.unil.ch*.

(87) V. *supra*, § 2.2.1.

2.3.1. La circostanza aggravante di cui all'art. 585 comma 4 c.p., quale modificata dalla riforma che introduce il delitto di femminicidio.

Va infine evidenziato che l'art. 1, lett. d), della legge di riforma che introduce il reato di femminicidio ha emendato l'art. 585 c.p., aggiungendo alla disposizione *de qua* un quarto comma, il quale inserisce nel nostro ordinamento una nuova fattispecie circostanziata aggravata (con pena aumentata da un terzo alla metà) di lesioni commesse « come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali »⁽⁸⁸⁾.

CAPITOLO 2

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ARTT. 583-BIS E 583-TER C.P.)

di *Matilde Botto*

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi: l'incriminazione delle pratiche di mutilazioni genitali femminili. — 2. Beni giuridici tutelati e oggetto materiale. — 3. Riflessioni a margine delle due figure criminose. — 4. Profili di colpevolezza: il dolo generico nel delitto di "mutilazioni" e il dolo specifico in quello di lesioni degli organi genitali femminili. — 5. Aspetti relativi al quadro sanzionatorio, responsabilità amministrativa da reato a carico dell'ente ed estensione della legge italiana nello spazio. — 6. Mutilazioni genitali e *ignorantia legis*: la prima pronuncia di legittimità sul reato di mutilazioni genitali femminili.

1. Cenni introduttivi: l'incriminazione delle pratiche di mutilazioni genitali femminili.

È trascorso quasi un ventennio da quando il legislatore italiano è intervenuto al fine di incriminare in via specifica le pratiche di mutilazione e lesione degli organi genitali femminili. Si ricorda, infatti, che l'introduzione dell'art. 583-bis c.p. (« Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili ») — seguito dall'art. 583-ter c.p. (« Pena accessoria ») — è stata disposta dall'art. 6, comma 1, l. n. 7/2006 (« Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile »).

In particolare, nell'ambito del primo dei due articoli menzionati (art. 583-bis c.p.) convivono due distinte figure criminose. Nell'ordine, ai sensi del primo comma, è punito, con la reclusione da quattro a dodici anni, chi, « in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili »; e, al comma successivo, chiunque, sempre in assenza di finalità terapeutiche, « provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel comma precedente, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente », prevedendo, a livello sanzionatorio, la reclusione da tre a sette anni e specificando altresì che la pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. Inoltre, viene puntualizzato che « si intendono come pratiche di mutilazione degli

⁽⁸⁸⁾ V. *supra*, § 2.1.1.2.